



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Andrea Fantoni"

Liceo Scientifico – Liceo Economico Sociale
Tecnico Informatica Telecomunicazioni, Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing,
Costruzioni Ambiente e Territorio – I.e F.P. Grafico Multimedia
Via Gregorio Barbarigo, 27 Clusone (Bg) – ☎ 0346 21033 – fax 0346 20187
Codice meccanografico BGIS012007 – C.F. 90001120162
e-mail: bgis012007@istruzione.it – pec: bgis012007@pec.istruzione.it

Prot. n. 632/A1

Clusone, 8 febbraio 2017

OGGETTO: termini operazioni di scrutinio a.s. 2016-17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

- il DLgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", art. 25, c. 2, relativo alle prerogative del Dirigente scolastico;
- il Dlgs 297/1994, T.U. scuola, art. 7, relativo alle competenze del Collegio Docenti;
- la L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", art. 21 *octies* e *nonies*;
- il D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- l'OM n. 92/2007, art. 8, cc. 2 e 6, relativo a verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale;
- il DM n. 80/2007 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico, in particolare art. 6;
- la delibera n. 32.6 del Collegio Docenti del 5 ottobre 2016;
- il parere espresso dalla componente genitori del Consiglio di Istituto in data 27 febbraio 2016;
- il "Codice disciplinare Dirigenti scolastici", CCNL Area V[^] Dirigenza;
- il CCNL comparto scuola quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, art. 13;

CONSIDERATO che

- ancor prima delle motivazioni di natura organizzativa sussiste il vincolo di natura didattica - che per una Istituzione che eroga un servizio pubblico diviene obbligo verso l'utenza - di garantire il più possibile allo studente il diritto ad una valutazione fondata, anche grazie al mantenimento del Consiglio di classe nella stessa composizione dell'anno trascorso, ossia con i docenti che sono in possesso non solo di un parziale elemento accertativo, bensì di tutti gli elementi anche di processo necessari alla valutazione;
- alla funzione del Dirigente scolastico è richiesto il "conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia del servizio, con particolare riguardo alle attività formative, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti" (Codice disciplinare Dirigenti scolastici, CCNL Area V[^] Dirigenza);

CONSIDERATO altresì che nel Collegio Docenti del 5 ottobre 2016 è stato comunque ribadito il contrasto con la norma di una eventuale decisione concernente lo spostamento al mese di settembre delle operazioni di verifica e scrutinio per gli alunni con sospensione del giudizio a giugno in mancanza di specifiche e documentate motivazioni, con riserva, in tale evenienza, di sottoporre il caso al Servizio competente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo;

PRESO ATTO della risposta dell'ufficio "servizi istituzionali" dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo alla richiesta di chiarimento Prot. n. 37/A1a inoltrata in data 9 gennaio 2017 relativamente alla legittimità da parte del Collegio Docenti nello stabilire il termine delle operazioni di verifica e scrutinio per gli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio nel mese di giugno;

RICHIAMATE le ragioni evidenziate sia in sede di Collegio Docenti, sia al competente Servizio dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo; nello specifico:

- a) che non sussiste una diffusa necessità per le famiglie di andare in vacanza nella seconda metà di agosto, verificandosi al contrario che molte di esse – in una località con vocazione turistica come quella dell'area di Clusone – attuano il periodo di ferie proprio nella prima parte del mese di settembre;
- b) che il rinvio ai primi di settembre delle operazioni di verifica e scrutinio per gli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio nel mese di giugno ha prodotto nelle annualità precedenti e produrrà ancor di più nell'attuale un sensibile aggravio di lavoro e difficoltà per la Segreteria, in una situazione di sofferenza già dovuta al sottodimensionamento della dotazione di personale;
- c) che il legittimo diritto alle ferie dei docenti non può costituirsi come criterio per l'organizzazione del servizio verso l'utenza e che lo stesso diritto, per i limitati casi in cui si renderebbe necessario, può comunque essere garantito secondo le possibilità già previste dal contratto (art. 13, c. 10), con attribuzione delle giornate di ferie non godute nell'annualità successiva;
- d) che il Consiglio di Istituto, facendo propria l'istanza della componente genitori, già nell'annualità precedente ha espresso una chiara indicazione affinché le operazioni di scrutinio si chiudano entro la data del 31 agosto;

VALUTATO conseguentemente di non dare attuazione alla delibera n. 32.6 del Collegio Docenti del 5 ottobre 2016 in quanto non fondata su motivazioni specifiche e documentate che richiedono lo spostamento in via eccezionale del termine delle operazioni di verifica e scrutinio per gli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio nel mese di giugno al mese di settembre del nuovo anno scolastico;

DECRETA

- 1) che il termine delle operazioni di verifica e scrutinio per gli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio nel mese di giugno rimane fissato come da previsione normativa il 31 agosto;
- 2) che venga data informativa all'utenza circa tale termine tramite sito istituzionale e registro elettronico.



Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto Vicini